

DELIBERA N. 198/09/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ**

**SKY ITALIA SRL (PROGRAMMA SATELLITARE SKY UNO)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 5,
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 28 ottobre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di*

cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS”;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT. 50/09/DICAM del 10 giugno 2009, notificato in data 16 giugno 2009, con il quale veniva contestata alla società SKY ITALIA SRL, con sede in Roma, via Salaria 1021, autorizzata alla diffusione satellitare del programma SKY UNO, la violazione dell’articolo 37, comma 5, decreto legislativo 177/05, poiché :

- in data 1 maggio 2009 ha trasmesso interruzioni pubblicitarie consecutive, distanti meno di venti minuti, all’interno del telefilm della serie televisiva *Cuore d’Africa*. Infatti tra la fine della prima interruzione pubblicitaria e l’inizio della successiva sono trascorsi 11 minuti e 1 secondo;
- in data 5 maggio 2009 ha trasmesso interruzioni pubblicitarie consecutive, distanti meno di venti minuti, all’interno del telefilm della serie televisiva *Crossing Jordan*. Infatti tra la fine della prima interruzione pubblicitaria e l’inizio della successiva sono trascorsi 7 minuti e 34 secondi;

RILEVATO che in data 30 giugno 2009 si sono svolte le operazioni di accesso agli atti della documentazione relativa al procedimento in questione, richieste dalla società con nota prot. n. 49165 il 22 giugno 2009, e che non sono state inviate memorie difensive sugli episodi oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “ *Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 << programmi composti di parti autonome o programmi sportivi, cronache e spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli>> sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all’interno del programma;* e ai sensi dell’art 1, Allegato A, Delibera 162/07/CSP: *La distanza tra interruzioni consecutive, inclusi i promo e le campagne sociali, deve essere di almeno 20 minuti;*

RILEVATO, pertanto, che si riscontra che il giorno 1 maggio 2009, durante la trasmissione del telefilm *Cuore d'Africa*, le due interruzioni pubblicitarie sono state effettuate a distanza di 11 minuti e 1 secondo e che durante il telefilm della serie *Crossing Jordan*, il 5 maggio 2009, le due interruzioni pubblicitarie sono state effettuate a distanza di 7 minuti e 34 secondi, invece dei venti minuti previsti, in violazione dell'art 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto della distanza tra interruzioni consecutive all'interno di programmi, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza di violazioni isolate;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società SKY ITALIA SRL con sede in Roma, via Salaria n. 1021, in quanto autorizzata alla diffusione satellitare del programma SKY UNO si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le due violazioni rilevate, considerate di gravità lieve, nella misura di euro

ORDINA

20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), pari al minimo edittale per il numero delle violazioni riscontrate;

VISTO l'articolo 37, comma 5 e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

alla società SKY ITALIA SRL., con sede in Roma, via Salaria n. 1021, autorizzata alla diffusione satellitare del programma SKY UNO di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), per i due episodi di violazione dell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 238000, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 198 / 09/CSP”*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 28 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola